



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTI in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Campania nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB-DEC-2011-145 del 30 settembre 2011;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di "Realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in alcuni comuni in provincia di Salerno" presentata dalla Amalfitana Gas S.r.l. con nota del 15 febbraio 2018, acquisita con protocollo DVA n. 4966 del 28 febbraio 2018;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 16 marzo 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;



VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA del 15 febbraio 2018, nonché la documentazione integrativa volontaria, fornita in data 7 agosto 2018, ed acquisita al protocollo DVA n. 18554 del 8 agosto 2018, che sostituisce integralmente quella precedentemente consegnata;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 14 settembre 2018, dell'avviso relativo alla presentazione della detta documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II *bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, al punto 1, lettera b) – "Istallazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20 km" sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, del medesimo decreto, a procedura di verifica di assoggettabilità in sede statale;

CONSIDERATO che, stante l'interferenza diretta dell'area di studio con alcune aree protette Natura 2000, la Amalfitana Gas S.r.l., in virtù dell'art. 6, punto 7 lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO che

- a) il progetto prevede la costruzione della rete di distribuzione del gas naturale attraversando i territori di numerosi comuni, tutti situati nel territorio della Provincia di Salerno;
- b) in particolare si realizzeranno:
 - 1) una condotta per la distribuzione in alta pressione (massimo 12 bar) con tubazioni in acciaio DN65 – DN80 – DN100 – DN200 – DN300 per un totale complessivo di circa 225 Km;
 - 2) una cabina di decompressione e misura del gas cosiddetta RE.MI. (1° salto da 75 bar a 12 bar) da ubicarsi nel territorio comunale di Monte San Giacomo;
- c) il tracciato percorre per circa 186,5 Km strade comunali, provinciali e statali esistenti nei Comuni del Cilento, già attraversate da altri sottoservizi, per circa 14,5 Km strade sterrate e per circa 3 Km un tratto di terreno nudo;

CONSIDERATO che il tracciato delle opere in progetto presenta interferenza diretta con seguenti Siti Natura 2000:

- a) SIC IT8050002 "Alta Valle del Fiume Calore Lucano", interferito in n. 8 tratti per un totale di 6,1 km;
- b) SIC IT8050012 "Fiume Alento", interferito per circa 3 km in prossimità della Fiumara della Selva di Santi, comuni di Salento e Orria;
- c) SIC IT8050028 "Monte Motola", interferito per circa 1,5 km in località Fonte della Spina, nel Comune di Piaggine;
- d) ZPS IT8050046 "Monte Cervati e dintorni", interferito per circa 20 km all'interno del sito, tra la località in comune di Sacco, Piaggine e Monte San Giacomo;
- e) ZPS IT8050055 "Alburni", interferito per circa 17 km presso il margine meridionale sulla strada di collegamento tra i comuni di Sant'Angelo a Fasanella e Corleto Monforte;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere n. 2917 del 18 gennaio 2019 ha valutato, con riferimento alle aree Natura 2000, non significativi, sia la sottrazione di habitat, in quanto temporanea e limitata alla fase di realizzazione



dell'opera, sia l'impatto sulle componenti rumore, polveri, suolo e sottosuolo, idrico e vegetazione, in quanto limitato alla fase di cantiere.

In conclusione la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto l'intervento in esame è compatibile con la situazione ambientale dell'area e non causerà effetti negativi sull'integrità del SIC e ZPS;

CONSIDERATO che il tracciato del metanodotto si colloca in gran parte all'interno del nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, è pervenuto, in data 29 novembre 2018, il parere dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Con tale nota l'Ente Parco rilascia il proprio nulla-osta "ai sensi dell'art. 20 della Norme di Attuazione del P.d.P e del "sentito" favorevole, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97", subordinatamente al rispetto di alcune condizioni;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali n. 2917 del 18 gennaio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota protocollo DVA n. 12835 del 21.05.2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, ha richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, alcuni chiarimenti in merito ad alcune condizioni ambientali del parere n. 2917 del 18 gennaio 2019;

ACQUISITO il parere n. 3052 del 21 giugno 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel il quale si indicano le nuove formulazioni delle condizioni ambientali n. 2 e 6 che annullano e sostituiscono quella del parere n. 2917 del 18 gennaio 2019;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 9982 del 3 aprile 2019;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Campania;


CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 2917 del 18 gennaio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 37 pagine;
- b) il parere integrativo n. 3052 del 21 giugno 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 8 pagine;
- c) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota prot. 9982 del 3 aprile 2019, costituito da n. 13 pagine;

VISTA la nota prot. DVA-int 17890 del 11 luglio 2019 e la nota prot. DVA-int 19402 del 24.07.2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed il direttore della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - IPZS S.p.A. | 2 | 5 | 9 | U | X | C | 0 | 0 | 9 | 18



CONSIDERATO CHE:

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Realizzazione e gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in alcuni comuni in provincia di Salerno" presentata dalla Amalfitana Gas S.r.l., con sede legale a Bari, Via Fanelli 206/4, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2917 del 18 gennaio 2019 come modificato ed integrato da parere n. 3052 del 21 giugno 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 9982 del 3 aprile 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal decreto legislativo n. 104/2017, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Amalfitana Gas S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno, ai Comuni di: Bellosguardo, Campora, Ceraso, Corleto Monteforte, Cuccaro Vetere, Laureanna Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Omignano, Orria, Piaggine, Pignano Cilento, Rutino, Sacco, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele, Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



ROMA 2015 - IPZS S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][8]